

## RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

*Ipotesi di accordo stralcio concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirolo e delle Camere di Commercio, Industria artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico e giuridico 2019-2021.*

*Integrazione documentale per la certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.*

1. Il Segretario generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota del 13 dicembre 2022, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 0002853 del 14 dicembre 2022, ha inviato la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 7 dicembre 2022, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo stralcio riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol e delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano - triennio economico e giuridico 2019-2021 - siglata dalle parti negoziali in data 28 novembre 2022.

2. La documentazione trasmessa, a corredo dell'Accordo, riguardava esclusivamente il personale dipendente della Regione autonoma e non anche quello dei due enti camerali, cosicché l'attività di certificazione della Sezione ha avuto ad oggetto unicamente il personale regionale, per l'impossibilità, in tale sede, di certificare l'attendibilità dei costi del nuovo contratto e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della CCIAA di Trento e di Bolzano.

3. Conseguentemente, con deliberazione n. 55/2022/CCLS, la Sezione ha deliberato *“ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell'attendibilità dei costi, della loro compatibilità finanziaria ed economica con le leggi di bilancio regionale dell'ipotesi di accordo stralcio concernente “Il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico e giuridico 2019-2021”, limitatamente al personale dipendente della Regione, con esclusione del personale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, secondo quanto illustrato nell'unito Rapporto di certificazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”.*

4. Il Segretario generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota del 13 gennaio 2023, prot. n. 1294, registrata in pari data al prot. Corte dei conti n. 44, ha ora trasmesso le relazioni tecnico-finanziarie, redatte dai competenti organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, ai fini della certificazione dell'ipotesi di accordo siglato in data 28 novembre 2022, anche per il personale relativo a tali enti.

5. In via preliminare, mette conto evidenziare che la citata nota del 13 gennaio c.m. afferma quanto segue: *“Come precisato dal Presidente della Regione nella nota di data odierna, la presente trasmissione viene effettuata per spirito di leale collaborazione, nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale relative alle funzioni di certificazione – da parte della Corte dei Conti – dei contratti primari degli enti a ordinamento regionale, che sono state approvate il 13 dicembre 2022 dalla Commissione paritetica di cui all’art. 107 dello Statuto speciale.”*.

La nota, precisa, ulteriormente che, *“La sottoscrizione definitiva del contratto avverrà successivamente al rilascio della certificazione, oppure a seguito del decorso del periodo di quindici giorni a far data da oggi, come previsto dall’art. 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”*.

6. Nella comunicazione a firma del Presidente e del Vicepresidente della Regione, registrata al protocollo Corte dei conti al n. 43 del 13 gennaio 2023, viene precisato che l’ente *“non condivide alcune posizioni espresse nel rapporto di certificazione e nell’annessa deliberazione n. 55/2022/CCLS, che riguardano il sistema delle fonti dell’Autonomia.”*.

In particolare, i firmatari dissentono sui richiami operati dalla Sezione all’art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella citata delibera n. 55/2022/CCLS e nell’allegato rapporto, *“quale fonte attributiva delle funzioni di certificazione dei contratti collettivi primari regionali in capo alla locale Sezione di controllo della Corte dei conti.”*. La Regione, si sottolinea nella nota, si è fatta promotrice, unitamente alle due Province, dell’approvazione di specifiche norme di attuazione dello Statuto speciale, al fine di definire le modalità di applicazione alla Regione dei principi e delle norme di riforma economico-sociale dettati dall’art. 11, c. 4, lett. f), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nelle more dell’emanazione delle citate norme di attuazione, approvate in via preliminare dalla Commissione dei Dodici in data 13 dicembre 2022, la Regione ritiene comunque di sottoporre a certificazione l’ipotesi di contratto collettivo, nel rispetto di quanto previsto dalla citata lettera f), non costituendo ciò acquiescenza e condivisione ai rilievi formulati in sede di parifica del rendiconto 2021.

7. Sulla questione, le SS.RR. per la Regione Trentino-Alto Adige, nelle decisioni di parifica sui rendiconti dell’esercizio 2021 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (n. 1/2022/PARI), della Provincia autonoma di Bolzano (n. 2/2022/PARI) e della Provincia autonoma di Trento (n. 3/2022/PARI), hanno affermato, l’obbligo per tali enti di sottoporre alle Sezioni regionali di controllo di Trento e di Bolzano le ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, stipulati in via originaria in sede locale, per la certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ai sensi della disposizione statale sopra richiamata, posto che il potere di adeguamento, in capo a Regione e Province autonome, della disciplina prevista dall’art. 47, c. 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, può riguardare la normativa di dettaglio e, quindi, solo le modalità

procedimentali finalizzate ad assicurare un percorso strutturato tra enti pubblici territoriali e Corte dei conti, idoneo ad attenuare la rigidità del modello principio-dettaglio, individuato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio, rispetto a successivi interventi del legislatore provinciale.

All'opposto, in assenza delle disposizioni locali di dettaglio procedurale, trova applicazione, *mutatis mutandis*, la disciplina nazionale citata.

E', infatti, precluso ai legislatori regionale e provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, giacché gli stessi sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Peraltro, è la stessa legge delega n. 59 del 1997 (art. 11, c. 4, lett. f)), invocata dalla Regione, a prevedere, con contenuto precettivo, la disciplina sostanziale della materia e la competenza della Corte dei conti in tema di certificazione dei contratti collettivi di lavoro.

E' pure da aggiungere che la delibera della Giunta regionale n. 203 del 7 dicembre 2022, riguardante *"Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo stralcio concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico e giuridico 2019-2021"*, al punto 4 del dispositivo afferma testualmente: *"Di dare atto che il presente accordo e relativi allegati saranno trasmessi da parte della Regione Trentino-Alto Adige alla Corte dei conti – Sezione di Controllo di Trento ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali. La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo e relativi allegati da parte dell'Amministrazione Pubblica sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali"*.

Al riguardo, è opportuno precisare che l'attività di certificazione dei contratti collettivi di lavoro da parte della Corte dei conti, essendo puntualmente normata dai citati artt. 11, c. 4, lett. f), della l. n. 59 del 1997 e 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, non può essere ricondotta alle *"altre forme di collaborazione"* che la Sezione è tenuta a fornire ai sensi dell'art. 6, c. 3-ter del d.P.R. n. 305 del 1988 e ss.mm.ii., poiché la predetta funzione è relativa ad un modulo di controllo specificamente tipizzato dal legislatore, anche per quanto concerne gli effetti giuridici che ne derivano: sono definiti i parametri normativi di riferimento (attendibilità delle quantificazioni dei costi contrattuali, nonché la compatibilità finanziaria ed economica), l'effetto giuridico della legittimazione alla definitiva sottoscrizione del contratto (nel caso di certificazione positiva) e l'effetto impeditivo, in ipotesi di certificazione non positiva (il blocco dell'iter contrattuale o delle singole clausole, con obbligo di riaprire le trattative).

Le *"altre forme di collaborazione"*, diversamente, riguardano profili di coinvolgimento del Giudice contabile in funzioni che non trovano specifica disciplina nell'ordinamento e che sono ricollegabili ai

temi della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. D'altra parte, la richiamata "leale collaborazione" costituisce principio cardine che sovrintende, in generale, tutte le attribuzioni della Corte nei rapporti con le amministrazioni vigilate.

In conclusione, ribadita la competenza della Corte dei conti a certificare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro regionali/provinciali, in quanto riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, l'adeguamento, secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 266/1992, può, al più, riguardare contenuti procedurali di dettaglio, essendo precluso al legislatore regionale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti rientranti nella competenza esclusiva dello Stato che non può essere identificata nemmeno in quella "paritetica" delle norme di attuazione statutaria, non trovando adeguata copertura in alcuna disposizione di rango costituzionale, con specifico riguardo alla materia relativa alla attribuzione delle competenze e dei poteri della Corte dei conti.

Non può, infatti, attribuirsi, alle norme di attuazione, forza derogatoria rispetto agli articoli 100, 103 e 108 della Costituzione, posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della Corte dei conti nei confronti degli altri poteri.

E, d'altro canto, anche nel diverso caso del controllo sulla costituzione e acquisizione di società partecipate, recentemente introdotto dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, la Corte dei conti effettua sistematicamente detta funzione solo sulla base della normativa nazionale, senza alcun bisogno della interposizione di norme di attuazione, in assenza della necessità di normativa di dettaglio che disciplini la fattispecie.

8. Nelle nota a firma del Presidente e Vicepresidente della Regione del 13 gennaio 2023, con riferimento al merito dei rilievi sollevati dalla Sezione, nella deliberazione n. 55/2022/CCLS, viene evidenziato che l'adeguamento contrattuale è stato determinato, per ciascuna posizione economico funzionale e livello retributivo, con riferimento alla base retributiva spettante alla data del 31 dicembre 2018 costituita da stipendio, indennità integrativa speciale e indennità di funzione fissa, applicando "gli incrementi effettivi corrisposti a titolo di stipendio tabellare (1,15% nel 2019, 2,17% nel 2020 e 4,80% a regime), inglobando la quota parte del beneficio riferibile all'indennità integrativa speciale e all'indennità di funzione fissa, voci retributive parimenti rientranti nella retribuzione fondamentale, i cui valori tabellari in godimento a fine 2018 non hanno formato oggetto di distinta rivalutazione, In concreto, l'ipotesi di Accordo ha previsto l'incremento a regime della retribuzione fondamentale del 4,80% (e non già del 6,83%), mediante aumento della sola voce stipendio tabellare: ciò anziché aumentare del 4,80 le singole voci retributive fondamentali (stipendio, I.I.S. e ind. funzione fissa), al fine precipuo di semplificare i connessi riflessi di carattere amministrativo-contabile (conguagli).".

Sul punto, occorre fare chiarezza terminologica e, conseguentemente, operazione di trasparenza, riguardo alle voci che compongono la retribuzione.

L'art. 68 del "Testo coordinato delle disposizioni contrattuali vigenti riguardanti il personale dell'area non dirigenziale" definisce la struttura della retribuzione con la composizione delle seguenti voci:

*Trattamento fondamentale:* a) stipendio tabellare; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità; d) indennità di bilinguità e trilinguità; e) assegno personale, ove spettante; f) indennità di funzione parte fissa; g) indennità di posizione, per il periodo in cui è corrisposta;

*Trattamento accessorio:* h) indennità di funzione parte variabile; i) assegno per incarico sostituto direttore; j) indennità di coordinamento; k) indennità per incarichi speciali; l) compenso per lavoro straordinario; [...].

L'art. 3, c. 2, dell'Accordo stralcio, è chiaro nell'affermare che "per effetto degli incrementi di cui al comma 1, gli stipendi tabellari nonché l'indennità di bilinguità e trilinguità sono rideterminati nelle misure lorde e decorrenze indicate nell'allegata tabella 2 al presente CCLR".

Anche la relazione di compatibilità finanziaria trasmessa unitamente all'ipotesi di Accordo, al punto 3.1, concernente "Adeguamento stipendio tabellare" indica che "L'ipotesi di Accordo stralcio siglato il 28.11.2022 prevede l'adeguamento dello stipendio tabellare per il triennio 2019-2021, come di seguito specificato: - dal 1.1.2019, aumento dell'1,15%; - dal 1.1.2020, aumento del 2,17% (con assorbimento dell'aumento 1.1.2019); - dal 1.1.2021, aumento del 4,80% (con assorbimento dell'aumento 1.1.2019 e 1.1.2020)".

Orbene, nel rapporto di certificazione, allegato alla delibera n. 55/2022/CCLS, questa Sezione ha semplicemente evidenziato che l'incremento percentuale effettivo dello "stipendio tabellare" (e non la retribuzione fondamentale) è pari all'1,63% per l'anno 2019, al 3,08%, per l'anno 2020 e del 6,83% per l'anno 2021 e seguenti.

L'art. 68 del CCLR citato, distingue all'interno del trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare dalle altre voci.

Di conseguenza, essendo la struttura retributiva fondamentale ancora contrattualmente articolata nelle diverse componenti, tra cui lo stipendio tabellare, l'I.I.S. e l'indennità di funzione fissa, è evidente che l'incremento dello stipendio tabellare non corrisponde all'incremento del trattamento fondamentale, poiché nel primo caso, a regime, la percentuale è del 6,83% e non del 4,80%, come evidenziato nel rapporto di certificazione.

9. Per quanto riguarda l'andamento del tasso di inflazione medio nel periodo 2019-2021, per le città di Trento e di Bolzano, si dà atto che lo stesso è pari al 3,85%, mentre per quanto concerne lo straordinario, trattandosi di una voce, per la cui quantificazione è previsto un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo, si ritiene che lo stesso debba trovare quantificazione per la determinazione

degli oneri che derivano dal nuovo contratto collettivo di lavoro, al fine di verificare la presenza delle adeguate coperture finanziarie.

A questo proposito, come già evidenziato nel referto allegato alla delibera n. 55/2022/CCLS, la base di calcolo degli incrementi effettuato nella contrattazione nazionale, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni che fanno riferimento all'ARaN, è data dal "Monte salari lordo", aggregato che comprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, con le esclusioni riferite agli assegni per il nucleo familiare, ai buoni pasto, ai rimborsi spese, alle indennità di trasferimento, agli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, alle somme corrisposte a titolo di equo indennizzo e per arretrati relativi ad anni precedenti.

10. Come già precisato al punto 3 del referto allegato alla delibera n. 55/2022/CCLS, lo scrutinio di questa Sezione di controllo non può che essere limitato, in senso stretto, all'oggetto dell'Accordo in esame che rappresenta uno stralcio dell'Accordo concernente il rinnovo del Contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma.

L'art. 2, secondo comma, dell'ipotesi di Accordo precisa, infatti, che *"Per quanto non innovato dal presente contratto continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCRL sottoscritto in data 1° dicembre 2008, come integrato con le modifiche recate dalla contrattazione successiva."*

Sia il CCRL sottoscritto il 1° dicembre 2008, che le successive modifiche non sono state sottoposte all'esame della Corte, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001.

Appare, pertanto, evidente che la certificazione resa in sede di esame dell'ipotesi di Accordo stralcio non produce alcun effetto giuridico (e non comporta neanche in via indiretta una valutazione) sulle altre clausole contrattuali oggetto di pregressi accordi non sottoposti all'esame del giudice contabile.

A ciò si aggiunga, infine, che oggetto del presente procedimento di certificazione è il solo Accordo stralcio trasmesso dalla Regione autonoma e non anche la *"Dichiarazione congiunta Delegazione di Parte Pubblica - OO.SS."*, allegata allo stesso, che impegna i contraenti alla definizione della parte giuridica del contratto, sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 153 del 7 settembre 2022, nonché della residuale parte economica.

Si tratta, infatti, di una mera dichiarazione di intenti che è oggettivamente sottratta alla attività di certificazione della Corte dei conti, posto che, per sua natura e formulazione testuale, non assume carattere vincolante.

Pertanto, la stessa sarà oggetto d'esame, sotto il profilo dell'impatto finanziario e contabile sul bilancio regionale e camerale, se e quando verrà trasmesso il rinnovo del contratto collettivo, conseguente all'impegno assunto dalle parti in sede di dichiarazione congiunta, per le parti non disciplinate dall'Ipotesi di Accordo stralcio.

11. Nel merito, come si è già rilevato, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo stralcio, le disposizioni ivi recate si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, esclusi i dirigenti, della Regione autonoma e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano.

L'attività di certificazione di cui al presente referto, per quanto riferito ai precedenti punti da uno a tre, ha ad oggetto l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio dei due enti camerali.

12. L'art. 2 dell'Accordo stralcio dispone che l'adeguamento della retribuzione stipendiale riguarda il triennio 2019 - 2021.

Per la Regione autonoma la Sezione si è già espressa con la delibera n. 55/2022/CCLS alla quale si fa rinvio.

Per la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento l'Accordo riguarda n. 109 collaboratori per il 2019, n. 111 collaboratori per il 2020 e n. 112 collaboratori per il 2021, secondo i dati riportati nella tabella allegata alla relazione finanziaria dell'Ente.

Con deliberazione n. 80 del 23 settembre 2022 la Giunta camerale di Trento ha approvato le direttive già fissate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 153 di data 7 settembre 2022 ed ha individuato la delegazione negoziale di parte pubblica per la Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Le disponibilità finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale camerale di Trento, dell'area dirigenziale e non dirigenziale, pari complessivamente ad euro 643.569,02 (al lordo degli oneri riflessi<sup>1</sup>), sono state determinate con le deliberazioni n. 40 del 12 maggio 2020, n. 33 del 9 aprile 2021 e n. 26 dell'8 aprile 2022 come dettagliato nella seguente tabella. Le somme non sono distinte tra personale dirigenziale e non dirigenziale:

Tabella 1 - Risorse 2019-2021 della CCIAA di Trento

Deliberazione	Anno	Competenze del personale	Oneri riflessi	Totale
n. 40 del 12/05/20	2019	242.400	56.500	298.900
n. 33 del 09/04/21	2020	83.587	21.082	104.669

<sup>1</sup> Nella relazione finanziaria la Camera di commercio di Trento stima gli oneri riflessi complessivamente nel 44,70% e specifica che "Nei provvedimenti, gli oneri sociali degli anni 2019-2021 sono relativi all'Inps e ENPDEP e contributo previdenza complementare. Gli accantonamenti relativi al TFR, INAIL e IRAP dovuta vengono contabilizzati nell'anno di erogazione degli arretrati". In particolare, a seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha comunicato che la consistenza del 44,70% è così determinata: 23,80% INPS (gestione dipendenti pubblici), 0,093% ENPDEP, 0,10% Contributo di Solidarietà, 1,50% Previdenza Complementare (Laborfonds), 8,50% IRAP, (calcolo medio in ragione di pluralità di posizioni assicurative territoriali presenti) e TFR 9,50%. Quest'ultimo è calcolato in via presuntiva a bilancio – seppure sia pari al 6,91% per gli effetti presumibili della rivalutazione nel corso del triennio.

n. 26 del 08/04/22	2021	170.000	70.000	240.000
<b>Totale complessivo</b>		<b>495.987</b>	<b>147.582</b>	<b>643.569</b>

Per la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano l'Accordo riguarda n. 128 collaboratori per il 2019, n. 134 collaboratori per il 2020 e n. 136 collaboratori per il 2021, secondo i dati riportati nella tabella allegata alla relazione finanziaria dell'Ente.

Con deliberazione n. 105 del 24 ottobre 2022 la Giunta camerale di Bolzano ha approvato le direttive già fissate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 153 di data 7 settembre 2022, ha affidato all'APRAN la rappresentanza della Camera di commercio di Bolzano per il rinnovo dei citati contratti collettivi di lavoro ed ha individuato la delegazione di parte pubblica per la Camera di Commercio I.A.A. di Bolzano.

Le disponibilità finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale camerale di Bolzano, dell'area dirigenziale e non dirigenziale, pari a complessivi euro 650.000,00<sup>2</sup>, sono state accantonate con disposizione del Segretario generale n. 21/Pers del 30 marzo 2022, confermate con la deliberazione n. 105 del 24 ottobre 2022 ed imputate agli specifici conti del bilancio dell'Ente come dettagliato nella seguente tabella:

Tabella 2 – Risorse 2019-2021 della CCIAA di Bolzano

	<b>Competenze del personale</b>	<b>Oneri riflessi</b>	<b>Totale</b>
Area non dirigenziale	403.985	179.431	583.416
Area dirigenziale	46.015	20.569	66.584
<b>Totale complessivo</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>650.000</b>

13. Le tavole seguenti mettono a confronto le risorse stanziare con gli oneri derivanti dall'Accordo. Si evidenzia che la verifica della compatibilità finanziaria da entrambe le camere di commercio è stata effettuata con riferimento alla consistenza numerica effettiva del personale in servizio nel triennio 2019-2021 (tenendo conto anche dei giorni di assenza) e non in base alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza economica del contratto, ovvero il 2018, come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 3/2000.

Tabella 3 – Risorse e impieghi 2019-2021 della CCIAA di Trento

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>dal 2021</b>	<b>Totale</b>
Risorse stanziare per competenze del personale	242.400	83.587	170.000	495.987

<sup>2</sup> Compresi gli oneri riflessi stimati nel 44,70% analogamente alla Camera di Commercio di Trento.

Oneri per incremento tabellare (compresa retribuzione individuale di anzianità (RIA))	36.559	70.026	146.118	252.703
Oneri per incremento indennità di bilinguismo	0	663	1.459	2.122
Oneri per indennità di posizione/sostituto	3.635	5.942	13.840	23.416
<b>Differenza</b>	<b>202.206</b>	<b>6.957</b>	<b>8.582</b>	<b>217.745</b>
Risorse stanziare per oneri riflessi	56.500	21.082	70.000	147.582
Oneri riflessi (44,70%)	17.967	34.254	72.154	124.374
<b>Differenza oneri riflessi</b>	<b>38.533</b>	<b>-13.172</b>	<b>-2.154</b>	<b>23.208</b>

Dalla tabella n. 3 risulta una disponibilità economica nel bilancio camerale di Trento di euro 217.745 per competenze e di euro 23.208 per oneri riflessi per il rinnovo del contratto dell'area dirigenziale.

Va rilevato, tuttavia, che il prospetto del dettaglio analitico inviato dalla Camera di commercio di Trento indica degli importi non completamente ricostruibili dal momento che per il part-time è stata indicata la percentuale "maggiormente ricorrente nel triennio" ed, inoltre, alcuni aumenti stipendiali superano il massimo erogabile (ad es. per il collaboratore n. 67 sono calcolati arretrati stipendiali per il 2020 per euro 1.103,59 a fronte di un importo massimo erogabile per la fascia retributiva B4S apicale di euro 719,68 per 13 mensilità).

Tabella 4 - Risorse e impieghi 2019-2021 della CCIAA di Bolzano

	2019	2020	dal 2021	Totale
Risorse stanziare per competenze del personale				403.985
Oneri per incremento tabellare	37.924	73.780	168.292	279.995
Oneri per incremento indennità di bilinguismo	0	8.791	18.423	27.215
Oneri per indennità di posizione/sostituto	4.059	7.660	16.951	28.670
<b>Differenza</b>				<b>68.105</b>
Risorse stanziare per oneri riflessi				179.431
Oneri riflessi (44,70%)	18.766	40.333	91.039	150.138
<b>Differenza oneri riflessi</b>				<b>29.293</b>

Dalla tabella n. 4 rimangono somme disponibili nel bilancio camerale di Bolzano di euro 217.745 per competenze e di euro 23.208 per oneri riflessi.

Entrambe le camere di commercio sottolineano, infine, che il rinnovo contrattuale non produce ulteriori effetti sui costi a carico del bilancio camerale in quanto non viene erogato alcun assegno alimentare mentre le indennità per incarichi speciali nonché quelle di coordinamento sono regolate separatamente nel contratto collettivo di lavoro e prevedono la corresponsione di importi che prescindono dall'entità degli stipendi tabellari.

Per quanto attiene il lavoro straordinario gli importi aggiornati a seguito del rinnovo contrattuale avranno effetto con decorrenza 1° gennaio 2023. Di essi non è stata prodotta alcuna valutazione economica.

14. Per quanto riguarda la compatibilità economica si rinvia al punto 8 del rapporto allegato alla delibera n. 55/2022/CCLS.

15. Tutto quanto premesso e nei termini sopra precisati, si certifica positivamente l'ipotesi di Accordo stralcio per la parte relativa al personale, a tempo determinato e indeterminato, dipendente delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. f) della l. 59 del 1997 e dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001.